



TVMERITS MESSANA POTENS: TV GLORIA TERRAE ESSCVLAE

ORDINE DEGLI AVVOCATI MESSINA

Gentili Colleghi,

al fine di consentire una più rapida disamina delle domande di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, Vi ricordiamo che le istanze - in carta semplice - sottoscritte dall'interessato, devono indicare:

- la richiesta di ammissione al patrocinio;
- le generalità anagrafiche e codice fiscale del richiedente e dei componenti il suo nucleo familiare;
- l'attestazione dei redditi percepiti nell'anno precedente alla domanda (da rendere in autocertificazione);
- l'impegno a comunicare le eventuali variazioni di reddito rilevanti ai fini dell'ammissione al beneficio;
- se si tratti di causa già pendente;
- generalità e residenza della controparte;
- ragioni di fatto e di diritto utili a valutare la fondatezza della pretesa che si fa valere in giudizio;
- **prove (documenti, contratti e consulenze tecniche da allegare in copia).**

Ciò al fine di consentire quanto previsto dall'art.126 del T.U. Spese di Giustizia, a mente del quale *“il consiglio dell'ordine degli avvocati, verificata l'ammissibilità dell'istanza, ammette l'interessato in via anticipata e provvisoria al patrocinio se, alla stregua della dichiarazione sostitutiva di certificazione prevista, ricorrono le condizioni di reddito cui l'ammissione al beneficio è subordinata e se le pretese che l'interessato intende far valere non appaiono manifestamente infondate”*.

Indichiamo di seguito il link che rinvia al sito istituzionale del Ministero di Giustizia contenente le FAQ più frequenti sul patrocinio a spese dello Stato.

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_7_2.wp

L'istanza, il cui modello è disponibile sul nostro sito all'interno della cd. *“MODULISTICA ORDINE”*, può essere presentata:

- DIRETTAMENTE PRESSO I NOSTRI UFFICI dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00;
- A MEZZO RACCOMANDATA AR indirizzata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati c/o Tribunale di Messina – Palazzo di Giustizia, Via Tommaso Cannizzaro 98123 Messina.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, verificata l'ammissibilità della richiesta, provvederà alla decisione nel termine di 10 giorni successivi a quello in cui l'istanza è stata depositata o è pervenuta alla Segreteria (art.126 DPR n.115/2002).

I provvedimenti di ammissione potranno essere ritirati presso la Segreteria del Consiglio, di regola, a partire dalle ore 11:00 del venerdì successivo alla prima seduta consiliare utile.

All'istanza - in originale più tre (3) copie – devono allegarsi

- 4 copie del documento d'identità in corso di validità dell'istante e dei componenti del proprio nucleo familiare; per gli extracomunitari è altresì necessario allegare copia del censimento della Questione;
- 4 copie del codice fiscale o tessera sanitaria dell'istante e dei componenti del proprio nucleo familiare.
- per gli avvocati non iscritti al Foro di Messina è richiesta copia del certificato dell'Ordine di appartenenza che attesti l'iscrizione nelle liste degli avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato.

NOTA BENE

- la richiesta di ammissione può essere autenticata solo dagli avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato ed inseriti negli elenchi di cui all'art.81 DPR n.115/2002;

- la dichiarazione sostitutiva unica (ISEE) non è presa in considerazione ai fini della determinazione dei limiti di reddito;
- le falsità o le omissioni nella dichiarazione sostitutiva di certificazione, costituiscono ipotesi di reato disciplinata dall'art.95 del DPR n.115/2002.

Il Consiglio dell'Ordine respingerà o dichiarerà inammissibili le istanze:

- con oggetto della controversia generico (ad es. "*costituzione in giudizio*"; "*appello con sentenza*");
- caratterizzate da correzioni, cancellature o abrasioni;
- incomplete in quelle parti del modulo e/o mancanti degli atti che consentono compiutamente di esprimere il giudizio di non manifesta infondatezza dell'istanza.

Il Consigliere Delegato

Avv. Simona Mazzei



Il Consigliere Segretario

Avv. Giovanni Arena



Il Presidente

Avv. Vincenzo Ciraolo

